

specifica che i collegamenti effettuati con il detto programma su dispositivi dell'ufficio o personali utilizzano infrastrutture dell'amministrazione o aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;

Ogni partecipante "da remoto" si impegna a adottare durante lo svolgimento della seduta comportamenti che assicurino la massima riservatezza delle comunicazioni e dello svolgimento della seduta, fatta salva la possibilità che eventuali persone interessate ad assistere ne facciano apposita richiesta al Presidente.

I componenti concordano sul divieto di acquisire e divulgare immagini, video e audio della seduta o di parte di essa.

TRIBUNALE DI TORINO – Decreto n. 22/2025 V.T. in data 13/02/2025 avente ad oggetto: "Riorganizzazione lavoro giudiziario del Presidente del Tribunale e principi generali sulle deleghe ai presidenti di sezione." audizione del Presidente Vicario.

Viene introdotto il Presidente dott. Modestino Villani

"La genesi del provvedimento parte B ha origine nelle precedenti tabelle come ho riportato nel decreto in oggetto. Ho ritenuto di rendere espliciti i casi più frequenti al fine di regolamentare più nel dettaglio l'oggetto delle deleghe. Non mi era sembrato leggendo l'art. 88 Circolare Tabelle come modificato che si ponesse un problema di genericità, rispetto ad una previsione già approvata e mi era sembrato soprattutto di aver assicurato la tutela delle specializzazioni. Forse avrei potuto specificare che oltre nei casi diversi dalle due ipotesi dettagliate la delega riguarda le materie di competenza esclusiva di ciascuna sezione (di conseguenza individuando il delegato nel presidente di quella sezione) e quindi che in caso di competenze concorrenti ogni delega dovrebbe essere necessariamente trasfusa in una specifica variazione, ma mi era sembrato comunque evidente.

Con riferimento ad astensioni e ricusazioni ho ritenuto di modificare il decreto 67/2024 (che prevedeva la delega in ambito civile al presidente delegato alle assegnazioni) attribuendole al Presidente di sezione per rendere più efficiente il sistema. Mi rimetto ovviamente al parere del C.G. e di rivederla in sede di tabelle.

ADR Presidente della Corte

I pubblici proclami, quando capitato, li ho mandati al presidente di sezione in relazione a quell'affare.

Se il Presidente delegato è contrario all'astensione è comunque lui il delegato. Ho poi individuato i delegati per i casi di astensione dei Presidenti di Sezione. La finalità della delega è quella di evitare passaggi continui di istanze tra sezioni e presidenza e di ridurre le tempistiche di decisione.

“Nei casi più delicati quali ad esempio i decreti urgenti relativi le misure di prevenzione avevo comunque esplicitato la delega al presidente di sezione ancorché contenuta nella previsione tabellare generale.”

L.C.

Il Consiglio Giudiziario,
preso atto dei chiarimenti, all’unanimità
esprime parere favorevole.

CORTE D'APPELLO DI TORINO - Decreto n. 15/2025 M in data 12/2/2025 di proroga dell’applicazione parziale della *dr.ssa Melania CAFIERO*, giudice del Tribunale di Torino al Tribunale di Ivrea.

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione della Consiglieria MUSSA;
ritenuto che il provvedimento non richieda la valutazione da parte della Commissione Flussi,
rilevato che non sono state presentate osservazioni,
prende atto ed esprime parere favorevole all’unanimità.

Alle ore 15.30 entra la Consiglieria OLIVIERI.

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA – Decreto n. 8 in data 20/02/2025 avente ad oggetto: *“Variazione tabellare immediatamente esecutiva derivante dall’immissione in possesso nelle funzioni di presidente del tribunale di Alessandria dello scrivente, intervenuta in data 10 febbraio 2025”*.

-Decreto n. 13/2025 in data 6/3/2025 di correzione errore materiale.

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione del Consigliere GIANNONE;
ritenuto che il provvedimento non richieda la valutazione da parte della Commissione Flussi,
rilevato che non sono state presentate osservazioni,
prende atto ed esprime parere favorevole all’unanimità.

TRIBUNALE DI CUNEO – Decreto in data 24/02/2025 di *“VARIAZIONE TABELLARE avente ad oggetto: a) ruolo dr.ssa COTA e disposizioni a tutela*

della genitorialità, b) nuovo ruolo del Presidente di Sezione penale e nuova disciplina dei collegi penali, c) composizione Corte Assise Supplente, d) disposizioni a seguito del prossimo collocamento a riposo del GOP dr. Mazzi, e) disciplina ruolo giudiziario del Vicario del Presidente del Tribunale”

Il Consiglio Giudiziario,

sentita la relazione della Consigliera MUSSA;

ritenuto che il provvedimento non richieda la valutazione da parte della Commissione Flussi,

rilevato che non sono state presentate osservazioni,

prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.

TRIBUNALE DI NOVARA – Decreto n. 4 in data 20/02/2025 avente ad oggetto: *“1) Variazione tabellare immediatamente esecutiva: Reinserimento tabellare della dott.ssa Sveva Sicoli a seguito del rientro in servizio al settore del dibattimento e formazione del suo ruolo di affari. 2) Proposta di variazione tabellare: Riassegnazione ai GOP delle udienze predibattimentali 2025 del giudice onorario dr. Andrea Cavagnolo per effetto della sua assegnazione prevalente alla Sezione civile”.*

La consigliere CONFENTE relaziona quanto segue.

Con il Decreto 4/ 2025 il Presidente del Tribunale di Novara, dott. Andrea Ghinetti, ha disposto con effetto immediato il ruolo tabellare da assegnare alla dott.ssa Sveva Sicoli a seguito di rientro in servizio al settore dibattimento e formazione del suo ruolo di affari ed ha proposto la riassegnazione ai GOP delle udienze predibattimentali 2025 del giudice onorario Andrea Cavagnolo per effetto della sua assegnazione prevalente alla Sezione civile.

Il decreto era stato preceduto da una nota del Presidente della Sezione Penale dott. Gianfranco Pezone nella quale si dava atto che la dott.ssa Sicoli dal 14 febbraio 2025 era rientrata dal congedo per maternità e che in pari data si era svolta riunione tra tutti i giudici togati e onorari della sezione penale i quali si erano espressi all'unanimità sui criteri di formazione del ruolo d'affari della dott.ssa Sicoli, si dava atto della disponibilità della dott.ssa Sicoli a rinunciare a qualsiasi esonero a tutela della genitorialità, si esponeva l'attuale situazione in termini di organizzazione e procedimenti pendenti del Tribunale in composizione collegiale, della Corte d'Assise e del Tribunale in composizione monocratica, si proponeva il reinserimento tabellare nel posto già a lei assegnato all'Ufficio dibattimento, ripristinando i criteri tabellari vigenti prima dell'assenza prolungata per maternità. Per

quanto riguarda la situazione complessiva delle pendenze procedurali monocratiche si riteneva opportuno ricostituire il ruolo di affari da assegnare alla dott.ssa Sicoli con la perequazione delle assegnazioni sulla base dell'attuale ruolo complessivo dell'Ufficio Dibattimento, così da riequilibrare il carico di ciascun giudice. In considerazione del fatto che i procedimenti monocratici pendenti sono n.483 ed i giudici sono 5, si dava atto che ogni giudice dovrebbe avere 96 procedimenti e che quindi alla dott.ssa Silico che attualmente ha 44 procedimenti dovrebbero essere assegnati 44 procedimenti, con conseguenziale sgravio di 9 procedimenti per ciascun giudice. Si proponeva altresì che i procedimenti da assegnare fossero provenienti dal decreto di prosecuzione di giudizio a seguito di udienza predibattimentale nei quali non vi fosse stata ammissione di mezzi istruttori, secondo l'ordine cronologico di trattazione sul ruolo.

La nota è stata richiamata ed i suoi contenuti interamente condivisi dal Presidente del Tribunale di Novara il quale nel decreto ha richiamato integralmente la ricostituzione del ruolo tabellare della dott.ssa Sicoli così come indicato nella nota del Presidente di sezione del 18.2.2025, precisando per quanto riguarda i procedimenti collegiali, in considerazione dell'esiguità delle pendenze, che la dott.ssa Sicoli presiederà tabellarmente il collegio Penale B mentre i procedimenti la cui fase di istruzione dibattimentale sia già iniziata resteranno riservati al Collegio in precedente composizione, prevedendo altresì che nei procedimenti in Corte d'Assise il suo inserimento sia a rotazione secondo il criterio dell'ordine crescente dell'anzianità di ruolo per comporre a latere la corte presieduta dal Presidente di sezione; Il Presidente ha altresì indicato analiticamente per gli affari monocratici l'assegnazione dei vari procedimenti con criteri automatici ;

Per quanto riguarda la perequazione dei ruoli dibattimentali dei GOP conseguente alla prosecuzione dell'assegnazione prevalente del dott. Andrea Cavagnolo alla sezione civile nella nota del Presidente di Sezione del 18.2.2025 si da atto che tutti i giudici hanno condiviso che sia opportuno riequilibrare il suo carico degli affari essendo gravato di maggiori assegnazioni di affari al settore civile, che i GOP che prestano servizio esclusivamente nel settore penale (dott.ssa Albertone e dott.ssa Rossi) hanno manifestato la loro disponibilità alla trattazione delle future udienze predibattimentali del dott. Cavagnolo, che la redistribuzione debba essere effettuata in modo automatico e con criteri predeterminati, si propone l'assegnazione esclusivamente dei procedimenti di nuova iscrizione e non trattati , così da evitare mutamenti del giudice in corso di giudizio. Sulla base delle suddette indicazioni Il presidente del Tribunale ha quindi disposto

che le prossime cinque udienze Predibattimentali per l'anno 2025 calendarizzate e assegnate al dott. Cavagnolo dovranno essere riassegnate alle altre due GOP in servizio alla Sezione Penale, che saranno reciprocamente assegnatarie per la prosecuzione del giudizio dibattimentale dei procedimenti non definiti all'udienza predibattimentale che la riassegnazione avverrà secondo il criterio automatico dell'alternanza delle udienze a partire dalla dott.ssa Albertone (giudice con maggiore anzianità di ruolo) tenendo conto che l'udienza in più a quest'ultima Giudice onorario è compensata dall'udienza predibattimentale straordinaria già tenutasi agli inizi del 2025 dalla dott.ssa Rossi in sostituzione del dott. Celani come da precedente variazione tabellare.

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione della Consigliera CONFENTE;
rilevato che non risulta richiesto il parere del CPO rinvia alla seduta del 18.3.2025 mandando al CPO per il parere.

TRIBUNALE DI TORINO – Decreto n. 26/2025 in data 24/02/2025 avente ad oggetto: *“Tabella di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2026/2029. ESITO INTERPELLO URGENTE: 1) Circolare delle deleghe ai Presidenti di Sezione. 2) Incarico di coordinamento della terza sezione civile “*

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione della Consigliera CASTELLINO;
ritenuto che il provvedimento non richieda la valutazione da parte della Commissione Flussi,
rilevato che non sono state presentate osservazioni,
prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.

TRIBUNALE DI TORINO – Decreto n. 29/2025 in data 3/3/2025 avente ad oggetto: *“Riassegnazione fascicoli ruoli monocratici Ferracane, Salvadori e Cafiero”*

La Consigliera RUFFINO relaziona quanto segue.
la VT, in primo luogo, interviene alla vigilia della presa di possesso della Dott.ssa Ferracane in Corte di Appello e in previsione della necessaria e urgente riassegnazione del ruolo -esclusivamente monocratico – pendente presso la IV Sezione penale e così composto:

n. 7 processi da udienza preliminare gup, tutti di classe 1 di peso complessivo 28,7

n. 3 processi da rito direttissimo , di semplice trattazione
n. 13 processi da citazione diretta fissati all'udienza del 5.3.2025 ;

in considerazione del numero dei giudici assegnati alla IV sezione penale , uno dei quale gode di esonero parziale , la VT dispone la riassegnazione all'interno della sezione dei soli

n. 7 processi da udienza preliminare gup, tutti di classe 1 di peso complessivo 28,7

n. 3 processi da rito direttissimo , di semplice trattazione

il criterio di riassegnazione ai giudici della sezione del ruolo monocratico da udienza preliminare è quello previsto in tabella ma nella riassegnazione del settimo processo si considerata la tendenziale maggiore complessità dei procedimenti fiscali sicché esso risulta in assegnazione a quello dei 6 giudici che per effetto della precedente assegnazione non ha ricevuto un processo specialistico;

il criterio di riassegnazione ai giudici della sezione dei tre processi per rito direttissimo (e del quarto processo per rito direttissimo rinviato dall'udienza del 3.3.2025) comporta l'esclusione dei giudici che, in base alla assegnazione precedente, abbiano ricevuto processi in materia specialistica e del giudice che abbia ricevuto il processo non specialistico di maggior peso ;

i n. 13 processi da citazione diretta fissati all'udienza del 5.3.2025 sono invece riassegnati alla VI sezione Penale , dott. Giorgio, e all'udienza predibattimentale del 12.6.2025 aula 83 ;

al Dott Pasquariello sono assegnate le eventuali istanze / richieste per i processi già definiti dalla Dott.ssa FERRACANE , che non riguardino i processi riassegnati e che non rientrino nelle previsioni delle tabelle

la VT, in secondo luogo, interviene in relazione alla assegnazione della Dott.ssa A. Salvadori all'ufficio Gip-GUP ed in vista della prossima pubblicazione sul bollettino del Ministero della nomina a presidente di Sezione della Dott.ssa M. Cafiero ;

la VT provvede alla riassegnazione delle udienze predibattimentali che, dal mese di marzo 2025, le colleghe non potranno tenere e ciò secondo un calendario di udienze da tempo mantenute libere e indicate nel decreto stesso;

la VT adottata è immediatamente esecutiva ex art 40 Circ. Tabelle ed è stata assunta sussistendo il relativo presupposto ravvisato nella necessità urgente di garantire la massima sollecitudine nelle definizione dei processi;

si tratta di provvedimento organizzativo necessitato e finalizzato ad incrementare l'efficienza dell'ufficio nel suo complesso, assunto con la corretta procedura, non essendo state presentate osservazioni, la relatrice propone parere favorevole.

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione della Consigliera RUFFINO,
ritenuto che il provvedimento non richieda la valutazione da parte della Commissione Flussi,
rilevato che non sono state presentate osservazioni,
prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.

TRIBUNALE DI TORINO – Decreto n. 30/2025 in data 3/3/2025 avente ad oggetto: “ *Sezione III penale – riassegnazione fascicolo RGNR 1264/2022* “

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione della Consigliera GALLINO;
ritenuto che il provvedimento non richieda la valutazione da parte della Commissione Flussi,
rilevato che non sono state presentate osservazioni,
prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CUNEO – Provvedimento prot. 460/2025 in data 13/2/2025 di modifica al progetto organizzativo.

In merito alla pratica n. 9, il Consigliere Monti relaziona quanto segue.
Con atto in data 13 febbraio 2025 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo ha proceduto, ai sensi della nuova Circolare sull'Organizzazione degli Uffici di Procura, ad apportare una variazione all'attuale Progetto Organizzativo per costituire l'Ufficio Definizione Affari Semplici (D.A.S.).

La procedura è stata correttamente rispettata:
- la proposta di variazione, preceduta da più riunioni (plenarie e con i VPO), è stata comunicata a tutti i Magistrati dell'Ufficio, V.P.O. compresi;
- è stata trasmessa, per eventuali osservazioni, al Procuratore Generale, al Presidente del Tribunale e al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo (e non è stata presentata alcuna osservazione);

- dopo ultima assemblea plenaria, è stata comunicata ai Magistrati dell'Ufficio – Togati e V.P.O., al Procuratore Generale, al Presidente del Tribunale e al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo. Decorso il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, nessuna osservazione è pervenuta e, pertanto, il Procuratore ha adottato le variazioni al Progetto Organizzativo, comunicata a questo Consiglio per il prescritto parere.

La costituzione dell'Ufficio Definizione Affari Semplici (D.A.S.) è articolata secondo analitiche direttive, inserendo tale Ufficio in quello di Collaborazione del Procuratore ed assegnandone la Direzione al Procuratore ed il coordinamento al Procuratore Aggiunto.

Se ne precisano le finalità (sovrintendere alle attività dei V.P.O. e del personale ad esso dedicato, monitorandone l'attività e verificandone gli esiti e prevedendo la segnalazione semestrale, nel corso di riunioni plenarie, di eventuali criticità).

E' composto da tutti i V.P.O., con delega ai medesimi ai procedimenti ex artt. 16 co. 1 lett. b e 17 co. 1 lett. b, co. 3 lett. c e co. 5 D.Lgs 116/2017 (in particolare, per i procedimenti di competenza del Giudice di Pace per gli atti previsti dagli artt. 15, 17 e 25 D.Lg 274/2000 e per i procedimenti relativi alle contravvenzioni di cui al D. Lgs 285/1992 per la emissione del Decreto penale di condanna).

Sono previsti criteri autonomi e predeterminati di distribuzione degli affari, differenziati in base al differente regime di esclusività o meno dei singoli V.P.O.:

partecipazione a due turni ciascuno, di durata mensile, ogni anno, per i primi e di un turno mensile annuale, per i secondi.

Per il V.P.O. entrato in servizio il 7/6/2023 è previsto un turno annuale da svolgersi per la durata del mese di agosto. I turni verranno rimodulati se e quando entreranno in servizio altri V.P.O., previa riunione plenaria dei magistrati e secondo criteri concordati.

Sono previste ulteriori previsioni organizzative pratiche - per le quali si rinvia al testo del provvedimento - e si conclude che, per ragioni organizzative ed essendo ancora due V.P.O. in attesa del Decreto Ministeriale di conferma nell'incarico, l'Ufficio DAS abbia avvio a far tempo dal 1/10/2025.

Il provvedimento pare essere adeguatamente e correttamente argomentato, in conformità alla normativa primaria e secondaria e adattato nel rispetto della prevista procedura.

Si propone pertanto di esprimere parere favorevole, analogamente a quello già espresso dalla Sezione Autonoma di questo Consiglio.

Il Consiglio Giudiziario,

sentita la relazione del Consigliere MONTI;
ritenuto che il provvedimento non richieda la valutazione da parte della Commissione Flussi,
rilevato che non sono state presentate osservazioni,
visto il parere favorevole della Sezione autonoma,
prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOVARA –
Provvedimento prot. n..203/2025 in data 20/2/2025.

Provvedimento in data 21/2/2024 di integrazione.

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione del Consigliere FERRERO;
ritenuto che il provvedimento non richieda la valutazione da parte della Commissione Flussi,
rilevato che non sono state presentate osservazioni,
prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOVARA –
Provvedimento prot. n..17/2025-I del 18/2/2025.

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione della Consigliere FERRERO;
ritenuto che il provvedimento non richieda la valutazione da parte della Commissione Flussi,
rilevato che non sono state presentate osservazioni,
prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO –
Provvedimento prot. n.1169/25/SP in data 21/2/2025

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione della Consigliera RUFFINO;
ritenuto che il provvedimento non richieda la valutazione da parte della Commissione Flussi,
rilevato che non sono state presentate osservazioni,
prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO –
Provvedimento n. 3/2025 in data 24/2/2025

La Consigliera OLIVIERI relaziona quanto segue.

Il Procuratore della Repubblica, a seguito del trasferimento della Dott. Gabetta in qualità di Procuratore della Repubblica di La Spezia rileva che è necessaria e urgente la sua sostituzione nel ruolo di coordinatore del servizio esecuzione penale composto solo da tre magistrati (Eugenia Ghi, Paola Stupino e Chiara Canepa).

All'interpello tra i procuratori aggiunti nessuno ha manifestato la propria disponibilità in ragione del carico di lavoro.

Si è quindi proceduto all'interpello tra tutti i magistrati dell'ufficio a sensi dell'art. 9 comma 8 Circolare sull'organizzazione degli Uffici di Procura e che allo stesso hanno partecipato i Dott.ri Dionigi Tibone e Eugenia Ghi.

Il Procuratore designa il Dott. Tibone a svolgere il ruolo di magistrato coordinatore del servizio esecuzione penale in sostituzione della Dott. Gabetta con le medesime competenza e i medesimi carichi di lavoro in quanto al di là della seppur minima maggiore anzianità di ruolo rispetto alla collega lo stesso risulta essersi occupato di esecuzione penale per un periodo maggiore rispetto alla stessa dimostrando grande interesse per la materia e avendo svolto lezioni sull'esecuzione penale per la scuola superiore della Magistratura, per l'ordine degli avvocati di Torino e per l'Università di Torino.

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione della Consigliera OLIVIERI;
ritenuto necessario che venga precisata la durata dell'incarico ai sensi dell'art. 9 co. 9 Circolare e invita a fornire il chiarimento entro il 17.3.2025 e rinvia alla seduta del 18.3.2025.

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO –
Provvedimento n. 5/2025 in data 3/3/2025

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione della Consigliera GALLINO;
ritenuto che il provvedimento non richieda la valutazione da parte della Commissione Flussi,
rilevato che non sono state presentate osservazioni,
prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO - Decreto n. 6/UD/2025 in data 18/02/2025 avente ad oggetto l'applicazione della dott.ssa Fabiola D'Errico, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, alla Procura Generale di Torino per udienza relativa al procedimento R.G. 336/2024 del 10.04.2025 e eventuali successive.

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione della Consigliera MUSSA;
ritenuto che il provvedimento non richieda la valutazione da parte della Commissione Flussi,
rilevato che non sono state presentate osservazioni,
prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO - Decreto n. 7/UD/2025 in data 18/02/2025 avente ad oggetto l'applicazione del dott. Nicola Mezzina, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verbania, alla Procura Generale di Torino per udienza relativa al procedimento R.G. 3146/2024 del 09.04.2025 e eventuali successive.

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione della Consigliera MUSSA;
ritenuto che il provvedimento non richieda la valutazione da parte della Commissione Flussi,
rilevato che non sono state presentate osservazioni,
prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO - Decreto n. 8/UD/2025 in data 24/02/2025 di applicazione del dott. Davide PRETTI, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, alla Procura Generale di Torino per l'udienza relativa al procedimento RG 1499/2023 del 20 marzo 2025 e eventuali successive.

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione della Consigliera MUSSA;
ritenuto che il provvedimento non richieda la valutazione da parte della Commissione Flussi,
rilevato che non sono state presentate osservazioni,
prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO -
Decreto n. 9/UD/2025 in data 24/02/2025 di applicazione del dott.
Gianfranco COLACE, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Torino, alla Procura Generale di Torino per l'udienza relativa al
procedimento RG 1274/2024 del 15 aprile 2025, e eventuali successive.

Il Consiglio Giudiziario,
sentita la relazione della Consigliera MUSSA;
ritenuto che il provvedimento non richieda la valutazione da parte della
Commissione Flussi,
rilevato che non sono state presentate osservazioni,
prende atto ed esprime parere favorevole all'unanimità.

Modifica regolamento Consiglio Giudiziario

I Consiglieri PELOSI e MUSSA riassumono brevemente quanto discusso in
sede di Commissione regolamento oggetto di quesito e propongono quanto
segue:

“le seguenti modifiche del Regolamento:

Art. 8

- 1. I componenti magistrati hanno diritto di intervenire a tutte le sedute del Consiglio.
- 2. I componenti Avvocati e Professore universitario partecipano alle sedute nei casi previsti dalla legge e concorrono all'elezione del Segretario del Consiglio e ad ogni attività inerente all'organizzazione e il funzionamento dello stesso Consiglio. Per le questioni riguardanti le incompatibilità ex art. 18 e 19 O.G. i componenti avvocati e professore universitario, previo accesso alla documentazione necessaria, hanno facoltà di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni.
- 3. I componenti non togati, in relazione all'esercizio delle competenze di cui all'art. 15 co. 1 lett. b d. lgs n. 25/2006, agli artt. 18 e 19 del regio decreto 30/1/1941 n. 12 e all'art. 13 co. 1 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, previo accesso alla documentazione necessaria, hanno facoltà di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni (proposta Consigliere Monti).

Art.12 Nomina Presidente Commissione Pari Opportunità

1. Il Consiglio provvede alla nomina del Presidente del Comitato per le Pari opportunità presso il Consiglio Giudiziario, designando a tale ufficio, fra i suoi componenti, un magistrato donna.
 2. La composizione e le attribuzioni del Comitato sono quelle indicate nella delibera C.S.M. 9.4.2008.
 3. I quattro componenti magistrati saranno nominati dal Consiglio su proposta della Giunta Sezionale dell'ANM e dell'ADMI.
- 3 bis Qualora, dopo la nomina del Presidente, le associazioni e le amministrazioni non abbiano provveduto alla designazione dei loro componenti, quelli facenti parte del Comitato uscente sono prorogati di diritto fino all'intervento delle nuove nomine, per un termine non eccedente i sei mesi.
4. Nella materia tabellare e nelle problematiche di genere il Consiglio giudiziario, tramite la segreteria, acquisisce il parere del Comitato, al quale sarà successivamente trasmessa copia delle deliberazioni adottate nelle stesse materie.
 5. Anche al di fuori dei casi di cui al comma precedente, il Comitato può avanzare proposte al Consiglio giudiziario.

In ordine alle materie non espressamente disciplinate dalla legge (autorizzazioni a risiedere fuori sede, incarichi extragiudiziari e applicazioni infra ed extra distrettuali) la seguente proposta di quesito redatta dal Consigliere PELOSI:

“Il Consiglio Giudiziario di Torino chiede al C.S.M. se, ai sensi degli artt. 15 e 16 d.lgs. 25/2006 e successive modifiche e integrazioni, i componenti avvocati e professori universitari possano partecipare alle discussioni e deliberazioni nelle pratiche aventi ad oggetto il conferimento di incarichi extragiudiziari, le autorizzazioni a risiedere fuori sede, applicazioni infra ed extra distrettuali e quale autonomia regolamentare abbiano i consigli giudiziari sul punto”.

Il Consigliere MONTI evidenzia la seguente precisazione: “ritengo che non si debba modificare nulla del testo dell'art. 8 oggi vigente, salvo nei punti seguenti:

- al comma 2 eliminare solo le parole: " le incompatibilità ex art. 18 e 19 O.G ", tenendo fermo il resto (comprese le questioni riguardanti il conferimento degli incarichi giudiziari e la autorizzazioni a risiedere fuori

sede , che il nostro Consiglio espressamente attribuisce alla composizione allargata - senza alcuna obiezione da parte del CSM - sin dagli anni 2008 e 2009 , ritenendole rientranti nella previsione di cui all'art.15 lett. D del D. Lgs. 25/2006). Su questo punto c'è stata discussione in Commissione e si è concluso di chiedere al Consiglio di formulare un quesito al CSM. Ritengo che nell'attesa della risposta (se il Consiglio riterrà di richiedere il parere) non ci sia motivo di modificare quanto fatto sino ad ora per quelle due materie ;

- modificare integralmente il terzo comma, così riportato correttamente nella proposta trasmessavi , per inserire la nuova regolamentazione inerente , oltre che le competenze di cui all'art. 15 co. 1 lett. B del D. Lgs 25 2006 , anche le competenze di cui agli art. 18 e 19 O.G. (espunte dal comma 2 , stante la disposizione normativa del 2025 che le regola espressamente) ;

- mantenere immutato comunque l'attuale comma 3 (che diventa il comma 4) , che non è stato inserito nella bozza trasmessa e che riguarda , il c.d. " diritto di tribuna " per i membri laici , per tutta le materie (quali che siano) riservate alla componente " togata " , diritto che mi sembra non sia più messo in discussione in ordine alla modifica proposta dell'art. 8 Reg. nel senso di non espungere o almeno non ancora le materie previste nel comma 2 e di spostare il comma 3 (diritto di tribuna) aggiungendo un comma 4.

La Consigliera CASTELLINO evidenzia la necessità di coordinamento degli artt. 7 e 4 Regolamento come di seguito:

“Art.7 Diritto di tribuna

1. Alle sedute del Consiglio giudiziario in composizione allargata possono assistere, anche tramite collegamento via teams, i magistrati, gli avvocati e il personale di cancelleria [fatta eccezione per le sedute o parte di seduta nelle quali si esaminano le situazioni di incompatibilità ex art. 18 e 19 Ord. Giud. e le autorizzazioni a risiedere fuori sede].

1 bis. I magistrati, gli avvocati e il personale di cancelleria che desiderano assistere a una seduta del Consiglio Giudiziario in composizione allargata dovranno far pervenire apposita richiesta, esclusivamente tramite modello (all. A), contenente gli obblighi di riservatezza che l'interessato si assume con la richiesta di partecipazione tramite collegamento da remoto. Tale richiesta dovrà pervenire alla segreteria del Consiglio Giudiziario entro e non oltre le ore 12.00 del giorno antecedente alla seduta.

2. Con delibera assunta a maggioranza dei due terzi dei presenti, il Consiglio può inoltre escludere la presenza di terzi in relazione alla trattazione di [altre] specifiche pratiche.

3. Il Consiglio può deliberare l'allontanamento di tutti coloro che assistono alla seduta, o solo di alcuni di essi, qualora ciò si renda necessario per l'ordinata e serena prosecuzione dei lavori.

E quindi

Art.4 Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno è formato dal Presidente, sentito il Segretario.
2. Le pratiche vengono inserite nell'ordine del giorno e sottoposte all'esame del Consiglio secondo l'ordine di arrivo in segreteria.

Nel caso di esercizio del diritto di tribuna, le pratiche per le quali non è ammesso il diritto di tribuna [ex art. 7 co. 1] o che sono oggetto di secretazione ex art. 6 co. 5 o ex art. 18 co. 2 saranno automaticamente trattate dopo quelle ostensibili a tutti.

3. Ciascun consigliere può chiedere al Presidente, almeno 4 giorni prima della riunione, l'inserimento di un determinato argomento nell'ordine del giorno. Se il Presidente non ritiene di accogliere la richiesta ne dà atto nello schema di ordine del giorno predisposto.

4. In apertura di seduta l'argomento viene ugualmente portato all'ordine del giorno qualora lo richiedano almeno tre consiglieri presenti.”

Il Consiglio Giudiziario,
all'unanimità,

approva le seguenti modifiche al Regolamento e il testo del quesito al Comitato di Presidenza del CSM e alla VII Commissione:

Art.4 Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno è formato dal Presidente, sentito il Segretario.
2. Le pratiche vengono inserite nell'ordine del giorno e sottoposte all'esame del Consiglio secondo l'ordine di arrivo in segreteria.

Nel caso di esercizio del diritto di tribuna, le pratiche per le quali non è ammesso il diritto di tribuna [ex art. 7 co. 1] o che sono oggetto di secretazione ex art. 6 co. 5 o ex art. 18 co. 2 saranno automaticamente trattate dopo quelle ostensibili a tutti.

3. Ciascun consigliere può chiedere al Presidente, almeno 4 giorni prima della riunione, l'inserimento di un determinato argomento nell'ordine del giorno. Se il Presidente non ritiene di accogliere la richiesta ne dà atto nello schema di ordine del giorno predisposto.

4. In apertura di seduta l'argomento viene ugualmente portato all'ordine del giorno qualora lo richiedano almeno tre consiglieri presenti.”

Art.7 Diritto di tribuna

1. Alle sedute del Consiglio giudiziario in composizione allargata possono assistere, anche tramite collegamento via teams, i magistrati, gli avvocati e il personale di cancelleria [fatta eccezione per le sedute o parte di seduta nelle quali si esaminano le situazioni di incompatibilità ex art. 18 e 19 Ord. Giud. e le autorizzazioni a risiedere fuori sede].

1 bis. I magistrati, gli avvocati e il personale di cancelleria che desiderano assistere a una seduta del Consiglio Giudiziario in composizione allargata dovranno far pervenire apposita richiesta, esclusivamente tramite modello (all. A), contenente gli obblighi di riservatezza che l'interessato si

assume con la richiesta di partecipazione tramite collegamento da remoto. Tale richiesta dovrà pervenire alla segreteria del Consiglio Giudiziario entro e non oltre le ore 12.00 del giorno antecedente alla seduta.

2. Con delibera assunta a maggioranza dei due terzi dei presenti, il Consiglio può inoltre escludere la presenza di terzi in relazione alla trattazione di [altre] specifiche pratiche.

3. Il Consiglio può deliberare l'allontanamento di tutti coloro che assistono alla seduta, o solo di alcuni di essi, qualora ciò si renda necessario per l'ordinata e serena prosecuzione dei lavori.

Art. 8 Partecipazioni sedute.

-1. I componenti magistrati hanno diritto di intervenire a tutte le sedute del Consiglio.

-2. I componenti Avvocati e Professore universitario partecipano alle sedute nei casi previsti dalla legge nonché per le questioni riguardanti il conferimento di incarichi extragiudiziali e le autorizzazioni a risiedere fuori sede e concorrono all'elezione del Segretario del Consiglio e ad ogni attività inerente all'organizzazione e il funzionamento dello stesso Consiglio.

-3. I componenti non togati, in relazione all'esercizio delle competenze di cui all'art. 15 co. 1 lett. b d. lgs n. 25/2006, agli artt. 18 e 19 del regio decreto 30/1/1941 n. 12 e all'art. 13 co. 1 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, previo accesso alla documentazione necessaria, hanno facoltà di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni.

- 4. E' facoltà dei componenti non togati di assistere alle sedute dedicate alle materie rientranti nella competenza del consiglio in composizione togata.

Art.12 Nomina Presidente Commissione Pari Opportunità

1. Il Consiglio provvede alla nomina del Presidente del Comitato per le Pari opportunità presso il Consiglio Giudiziario, designando a tale ufficio, fra i suoi componenti, un magistrato donna.

2. La composizione e le attribuzioni del Comitato sono quelle indicate nella delibera C.S.M. 9.4.2008.

3. I quattro componenti magistrati saranno nominati dal Consiglio su proposta della Giunta Sezionale dell'ANM e dell'ADMI.

3 bis Qualora, dopo la nomina del Presidente, le associazioni e le amministrazioni non abbiano provveduto alla designazione dei loro componenti, quelli facenti parte del Comitato uscente sono prorogati di diritto fino all'intervento delle nuove nomine, per un termine non eccedente i sei mesi.

4. Nella materia tabellare e nelle problematiche di genere il Consiglio giudiziario, tramite la segreteria, acquisisce il parere del Comitato, al quale sarà successivamente trasmessa copia delle deliberazioni adottate nelle stesse materie.

5. Anche al di fuori dei casi di cui al comma precedente, il Comitato può avanzare proposte al Consiglio giudiziario.

Quesito al Comitato di Presidenza del CSM e alla VII Commissione:

“Il Consiglio Giudiziario di Torino chiede al C.S.M. se, ai sensi degli artt. 15 e 16 d.lgs. 25/2006 e successive modifiche e integrazioni, i componenti avvocati e professori universitari possano partecipare alle discussioni e deliberazioni nelle pratiche aventi ad oggetto il conferimento di incarichi extragiudiziari, le autorizzazioni a risiedere fuori sede, applicazioni infra ed extra distrettuali e quale autonomia regolamentare abbiano i consigli giudiziari sul punto”.

Il Consiglio Giudiziario,
all'unanimità approva le modifiche al Regolamento mandando al Segretario per l'inserimento e approva il testo del quesito mandando alla segreteria per gli adempimenti.

Null'altro essendovi da deliberare, la riunione del Consiglio viene sciolta alle ore 16.30.

IL SEGRETARIO
F.TO Antonia Mussa

IL PRESIDENTE
F.TO Edoardo Barelli Innocenti